REGIONE
ABRUZZO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

CIRSU SpA
LEGAMBIENTE
AZZEROCO$_2$

"Progetto RECOIL"

"Progetto sperimentale per il recupero di sostanze vegetali di scarto per trasformarle in prodotti verdi ed energia rinnovabile"

L'anno **2012**, il **giorno** …….., del **mese** di ……, presso la sede della Regione Abruzzo in viale Bovio, n. … Pescara;

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila ……, partita IVA ……., che interviene nel presente atto a mezzo del Presidente della Giunta Regionale Dott. Gianni Chiodi o suo delegato, …… ; (nel seguito indicata come "Regione")

E

CIRSU SpA con sede e domicilio fiscale a Notaresco (TE) …….. , che interviene nel presente atto a mezzo del Sig. …… , (nel seguito indicata come "CIRSU SpA");

LEGAMBIENTE ONLUS, con sede e domicilio fiscale a …….. , che interviene nel presente atto a mezzo del Sig. …… , (nel seguito indicata come "Legambiente");

AZZEROCO$_2$, con sede e domicilio fiscale in via Genova 23, 00184 Roma, che interviene nel presente atto a mezzo del Sig. …… , (nel seguito indicata come "AZZEROCO$_2$").

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare politiche ambientali avanzate, basate sul raggiungimento di obiettivi che assicurino un'efficace protezione della salute e dell'ambiente ed in modo particolare, attraverso la raccolta recupero riutilizzo di qualsiasi matrice vegetale recuperabile sul territorio;

CONSIDERATO che le materie prime vegetali di scarto opportunamente recuperate, possono essere trasformate in prodotti da ricollocare sul mercato e in biocombustibili (ad esempio glicerina, biodiesel, briquetti, pelletts, olii vegetali combustibili, etc.) e sono pertanto considerate fonte rinnovabile: il loro recupero è promosso dalla direttiva 2003/30/CE sulla promozione dell'uso dei biocarburanti e dalla direttiva 28/CE/2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

DATO ATTO che le materie prime vegetali se non vengono recuperate e immesse nell'ambiente tendono a decomporsi e generare metano, potente gas serra (21 volte più climalterante rispetto all'anidride carbonica;

DATO ATTO che gli oli vegetali esausti se non raccolti propriamente vengono gettati in fognatura determinando impatti sugli ecosistemi e gravi danni al funzionamento degli impianti di depurazione;

CONSIDERATO che con **DGR n. 599 del 24.09.2012** recante: "*L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo e CIRSU SpA, Legambiente, Azzero CO_2 denominato: "Progetto RECOIL*" è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa;

VISTO il Decreto Legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE del 3 marzo 2011, nell'ambito della promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, riconosce e premia la tracciabilità e la provenienza della materia prima e soprattutto, per quanto riguarda la biomassa, l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari, agroindustriali, di allevamento e forestali, nonché di biomasse e bioliquidi sostenibili e da filiere corte e la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;

RITENUTO che le parti intendono avviare un programma di promozione sul territorio per il recupero di tutte le risorse rinnovabili di scarto esistenti, e per evitare la loro trasformazione in rifiuti e valorizzarle attraverso la trasformazione in prodotti verdi o energia;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo intende promuovere la raccolta, il conferimento e la trasformazione delle sostanze vegetali di scarto in risorse, al fine di eliminare un danno ambientale per il proprio territorio e creare opportunità di sviluppo economico e sociale;

CONSIDERATO che AzzeroCO_2, creata da Legambiente, Kyoto Club e dall'Istituto di Ricerche Ambiente Italia, è una società che offre ad enti pubblici, imprese, cittadini la possibilità di contribuire attivamente a contrastare i cambiamenti climatici attraverso un percorso di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra;

VISTA la nota del CIRSU SpA, prot.n. 394 del 13.03.2012 inviata alla Regione Abruzzo, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/63333 del 20.03.2012, con la quale si comunica che AZZERO CO2 e Legambiente hanno lanciato la "Campagna Recall" che promuove il recupero di sostanze vegetali di scarto (*olio vegetale, potature urbane, manutenzione boschiva, scarti agricoli e zootecnici*) per trasformarle in prodotti verdi ed energie rinnovabili e si propone la sottoscrizione di un "Protocollo d'Intesa" per la realizzazione nel territorio regionale di una piattaforma per la valorizzazione dell'olio vegetale esausto;

CONSIDERATO che l'iniziativa di AzzeroCO_2 ha ottenuto un finanziamento denominato "**Progetto RECOIL**" dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nell'ambito del bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile di aree urbane;

DATO ATTO che il "**Progetto RECOIL**", punta a definire uno schema di filiera efficiente ed innovativo che preveda la valorizzazione energetica dell'olio vegetale esausto da utenze domestiche a seguito di trattamenti esclusivamente meccanici per la successiva trasformazione in oli vegetali combustibili o attraverso il conferimento a trasformatori terzi in biodiesel e sottoprodotti;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*", che prevede:
"omissis …

- all'art. 177, comma 2: "*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*";
- all'art. 177, comma 5: "omissis … *lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni … omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*";
- all'art. 178, comma 1, che "omissis … *La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga.* .. omissis";

VISTO l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: "*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 29.12.2011, n. 44 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE" e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011" ed in particolare:

- l'art. 18, comma 4 inerente disposizioni per promuovere le attività di recupero dei rifiuti organici;
- l'art. 23, comma 7 inerente il recupero energetico degli oli vegetali esausti (*come modificato dall'art. 16, comma 3 della L.R. 44/2011*);

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: "*Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo*" ed in particolare:

- all'art. 22 "*Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti*";
- all'art. 23 "*Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo*", che dispone l'obbligo della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "*Promozione del riuso, riciclaggio e recupero*";
- all'art. 27 "*Rifiuti Organici*", in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (cd. "RUB") e la riduzione degli stessi da collocare in discarica ;

CONSIDERATO in particolare, il comma 9 dell'art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i., come sostituito dalla L.R. 44/2011 il quale dispone:
"*9. Fatte salve le necessità di trattamento di specifici flussi di materiali intercettati con la raccolta differenziata per motivi di potenziale pericolosità o di materiali per i quali non siano conseguiti, a seguito di trattamenti di valorizzazione, i necessari standard qualitativi, è vietata, in ambito regionale, ogni attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, ad eccezione di impurità e sovvalli, in misura indicativamente pari al 10% del totale raccolto nonché degli oli vegetali esausti*";

CONSIDERATO che la proposta di accordo è coerente con la programmazione regionale di settore e rappresenta un valido esempio di valorizzazione sostenibile della "risorsa rifiuti", nel caso specifico degli oli vegetali esausti;

CONSIDERATO che gli accordi volontari costituiscono uno strumento molto efficace per implementare la programmazione di settore ed in particolare le azioni e gli interventi finalizzati all'innovazione delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti ed alla diffusione delle buone pratiche ambientali;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta avanzata da CIRSU SpA, in collaborazione con Legambiente ed Azzero CO_2 per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore (L.R. 45/07 e s.m.i.);
3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007;
4. è un progetto ad alto contenuto innovativo che permette la sperimentazione di nuove tecniche di gestione dei rifiuti;
5. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei princìpi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

VISTI
il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
la L.R. 45/07 e s.m.i.;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

PROTOCOLLO DI INTESA
"*Progetto RECOIL*"

Articolo 1
(*Finalità*)

1. Il presente Protocollo d'Intesa (di seguito denominato "Accordo"), ha come finalità principale quella di promuovere sul territorio della Regione Abruzzo la "***Campagna RECALL***", campagna finalizzata al recupero di qualsiasi materia vegetale di scarto, che oggi viene smaltita in modo improprio ed inquinante, attraverso la raccolta in impianti a filiera corta, il conferimento e la trasformazione degli scarti in prodotti verdi o in energia rinnovabile.
2. Nell'ambito della "***Campagna RECALL***", si inserisce il "***Progetto RECOIL***", finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), nell'ambito del bando per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica ed all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile di aree urbane.

Articolo 2
(*Obiettivo della campagna*)

1. Obiettivo operativo della "***Campagna RECALL***" è quello di creare almeno una piattaforma tecnologica (Piattaforma RECALL), all'interno delle attuali aree di raccolta e stoccaggio sparse sul territorio regionale per raggiungere nel periodo di durata del presente Accordo il recupero di almeno **10.000 tonnellate/annue** di materia vegetale di scarto oggi impropriamente immesse nell'ambiente.
2. Per far ciò, è necessario avviare, in accordo con i Comuni ed i Consorzi nazionali di raccolta, campagne di promozione e comunicazione che incentivino gli attori sul territorio (privati o pubblici) a conferire, tramite impianti a filiera corta, la materia prima recuperata nelle aree di raccolta, per la sua successiva trasformazione in sottoprodotti o in energia rinnovabile.

Articolo 3
(*Ruolo delle parti*)

1. Le parti convengono di svolgere, rispettivamente, i seguenti ruoli:

Regione Abruzzo:

a. sostenere l'iniziativa senza alcun onere finanziario (patrocinio);
b. accelerare l'iter tecnico-ammnistrativo di competenza, considerato il pubblico interesse dell'iniziativa, per il rilascio ai sensi di legge delle previste autorizzazioni;
c. partecipare alle iniziative di comunicazione avviate dai partner sul territorio;
d. coinvolgere le Associazioni di categoria per accelerare l'adesione delle aziende che operano nel settore del recupero di materia prima vegetale (*materia prima seconda o rifiuto*), nonché i cittadini o le aziende da coinvolgere nella raccolta.

a. designare un proprio rappresentante nel GdL di cui all'art. 5.

CIRSU SpA

a. mettere a disposizione le aree necessarie per la realizzazione di una "Piattaforma RECALL", in attuazione della "*Campagna RECALL*" e del "*Progetto RECOIL*";
b. coordinare le attività connesse con la realizzazione e gestione di una "Piattaforma RECALL", in attuazione della "*Campagna RECALL*" e del "*Progetto RECOIL*";
c. designare un proprio rappresentante nel GdL di cui all'art. 5.

LEGAMBIENTE

a. promuovere l'iniziativa attraverso i circoli regionali e locali;
b. monitorare il corretto svolgimento della campagna;
c. gestire i rapporti con gli *stakeholder* istituzionali;
d. gestire i rapporti con i Consorzi nazionali di raccolta e coordinamento dell'iniziativa regionale con il resto del territorio nazionale;
e. designare un proprio rappresentante nel GdL di cui all'art. 5.

AzzeroCO$_2$

a. coordinare sul piano tecnico la campagna;
b. individuare aree su cui avviare le "*Piattaforma RECALL*", in attuazione della "*Campagna RECALL*" e del "*Progetto RECOIL*";
c. individuare le aziende del settore della raccolta da coinvolgere nella "*Campagna RECALL*";
d. stimolare la creazione di iniziative occupazionali finalizzate alla raccolta delle materie prime;
e. finanziare gli impianti di trasformazione delle materie prime in modo autonomo o in partnership con le altre parti finanziatrici;
f. coordinare le aziende coinvolte sul territorio per la raccolta delle materie prime seconde;
g. promuovere la conversione delle materie di scarto in materie prime seconde da allocare sul mercato;
h. promuovere una rete di impianti a filiera corta per la valorizzazione energetica della materia prima attraverso minicogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento;
i. designare un proprio rappresentante nel GdL di cui all'art. 5.

Art. 4

(*Tempi per la realizzazione della Campagna RECALL*)

1. Le parti si impegnano a rispettare il seguente programma temporale della campagna:
   a. comunicazione istituzionale ai Comuni della Regione (*Regione Abruzzo e Legambiente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo*);
   b. organizzazione di un evento di lancio dell'iniziativa in accordo con la Regione (*entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo*);
   c. raccolta delle adesioni alla campagna da parte di soggetti pubblici e privati (*entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo*);
   d. elaborazione degli studi di fattibilità per la "*Piattaforma RECALL*" e progettazione degli interventi; (*entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo*);
   e. sottoscrizione del contratto di diritto di superficie, locazione o comodato d'uso per l'area che ospita la piattaforma e l'impianto di trasformazione (*entro 90 giorni mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo*)
   f. autorizzazione ai sensi di legge della "*Piattaforma RECALL*" (*entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo*);
   g. costituzione di un soggetto imprenditoriale (es. cooperativa, ..etc.), finalizzata alla raccolta della materia vegetale di scarto in accordo con gli operatori di settore locali; (*entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo*);

h. avvio delle operazioni di raccolta e trasformazione (*entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo*) .

Art. 5

(*Gruppo di lavoro e Rapporto finale*)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti del presente accordo, é costituito un "***Gruppo di lavoro***", costituito da:
   - n. **1** rappresentante della Regione Abruzzo – Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti;
   - n. **1** rappresentante di CIRSU SpA (***con compiti di coordinamento delle attività***);
   - n. **1** rappresentante di LEGAMBIENTE;
   - n. **1** rappresentante di AZZEROCO_2 ;
2. Il "*Gruppo di lavoro*" può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il "*Gruppo di lavoro*" è insediato, su convocazione del rappresentante di CIRSU SpA, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede a definire, entro i successivi 7 giorni, un "*Programma operativo*", relativo agli interventi da programmare e realizzare.
5. Il "*Gruppo di lavoro*" provvede, al termine del programma di interventi, ad approvare un "***Rapporto finale***", da inviare alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti/ORR ed a tutti i firmatari dell'accordo.

Art. 6

(*Intese integrative*)

1. Le parti, se necessario, possono stipulare intese integrative con altri soggetti, previa valutazione del "*Gruppo di lavoro*" di cui all'art. 5, per favorire la migliore riuscita delle attività programmate, acquisire altre utili collaborazioni e garantire il recupero/riciclo dei materiali raccolti.

Art. 7

(*Durata*)

1. Il presente Accordo ha durata biennale dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo consenso tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE ABRUZZO **…….**

CIRSU SpA **…….**

LEGAMBIENTE **…….**

AZZEROCO_2 **…….**